



STATUTO

TITOLO I

Disposizioni generali

Art.1 E' costituita una Associazione denominata Sofos.

L'Associazione ha sede provvisoria c/o Circolo Ghinelli,
in Bologna, via San Donato, 149.

Art.2 L'Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro.

Essa si propone di promuovere la cultura in tutte le sue
forme e di valorizzare in modo specifico la Scienza e la
cultura scientifica. A tal fine realizza le seguenti at-
tività:

1. Studio di progetti finalizzati alla conoscenza della
Scienza, operando di concerto con le Autorità, anche
attraverso la stipula e la sottoscrizione di apposi-
te convenzioni;

2. Organizzazione per i propri soci di corsi, viaggi di
ricerca e di approfondimento di materie e materiale
scientifico;

3. Pubblicazione di libri, articoli, saggi e ricerche
svolte dai soci e frutto dell'attività culturale
svolta dall'Associazione stessa;

4. Attività di volontariato nel settore culturale, in
modo diretto, spontaneo e gratuito, senza fini di
lucro;



Carlo Ghinelli

Roberto Ghinelli

Antonio Ghinelli

5. Organizzazione di conferenze divulgative, incontri di studio e seminari, corsi e convegni;

6. Organizzazione e svolgimento di attività educative didattiche e sociali volte alla diffusione e alla conoscenza della Scienza;

7. L'Associazione potrà esercitare delle attività lucrative, anche in convenzione con Enti pubblici e privati, da ritenersi secondarie e strumentali unicamente finalizzate a procurare gli strumenti economici utili e necessari per il conseguimento dello scopo associativo.

Art.3 L'Associazione potrà offrire la sua collaborazione ovvero avvalersi di altri enti e persone giuridiche per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Art.4 Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.

TITOLO II

I Soci e l'Assemblea dei Soci

Art.5 Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che per la loro stessa attività di lavoro o di studio siano interessati all'attività dell'Associazione stes-

sa. I soci si dividono in Fondatori, Onorari, Ordinari e Juniores. I Soci Fondatori, indicati nell'atto costitutivo, dureranno in carica a vita; i Soci Ordinari ed i soci Juniores dovranno presentare domanda di ammissione. La loro adesione avrà effetto dopo la loro accettazione da parte del Consiglio Direttivo a suo discrezionale ed insindacabile giudizio. Il diniego deve essere sempre motivato ed al potenziale socio deve essere sempre data la possibilità di rivolgersi all'Assemblea.

Sono Soci Juniores i cittadini italiani e/o stranieri di età non superiore agli anni diciotto che ottemperino alle disposizioni dello Statuto e del regolamento. La domanda di iscrizione, il diritto di voto, ecc. competono in questo caso a chi esercita la patria potestà.

I Soci Onorari saranno designati dal Consiglio Direttivo nel campo della cultura in generale e in quello della scienza e della divulgazione scientifica in particolare.

Art.6 I Soci Ordinari e Juniores sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua il cui importo e modalità di pagamento sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art.7 L'Assemblea è costituita da tutti i Soci di tutte le categorie ed è ordinaria e straordinaria.

Art.8 L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente o in

Paolo P. Neri

Paolo P. Neri

Paolo P. Neri

Paolo P. Neri

Paolo P. Neri

Paolo P. Neri

casi di assenza e di impedimento dal Vice Presidente entro il primo quadrimestre di ciascun anno Sociale.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente o-
gni qualvolta esso lo ritenga necessario. Essa inoltre
deve essere convocata su richiesta scritta di almeno la
metà dei membri del Consiglio o di un terzo dei Soci a-
venti diritto al voto. Nella richiesta di convocazione,
i richiedenti dovranno espressamente indicare per i-
scritto le materie da trattare e le eventuali proposte
che intendono presentare.

La convocazione dell'Assemblea, sia Ordinaria che Stra-
ordinaria, avverrà con pubblicazione affissa nella sede
dell'Associazione o mediante lettera da indirizzare, al-
meno sette giorni prima della data scelta per la riunio-
ne, a ciascun Socio avente diritto di parteciparvi.

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

1. la discussione e l'approvazione della relazione tec-
nica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio
Direttivo;
2. l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio
preventivo;
3. l'elezione del Presidente del Sodalizio, del Consi-
glio Direttivo e degli altri organi previsti dallo
Statuto ogni quattro anni;

4. ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri Organi del Sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e del regolamento; sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione; sullo scioglimento dell'Associazione.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere avente maggiore anzianità come Socio. Il Presidente designa un Segretario dell'Assemblea, il quale redigerà un verbale della riunione.

L'Assemblea Ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà del totale costituito dai Soci Ordinari più i Soci Fondatori.

L'Assemblea riunita in seconda convocazione è idonea a deliberare qualunque sia il numero dei Soci Ordinari e dei Soci Fondatori intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice del totale dei Soci Ordinari e dei Soci Fondatori presenti o rappresentati.

Parallelo 10/10
Parallelo 10/10

Parallelo 10/10
Parallelo 10/10

Parallelo 10/10
Parallelo 10/10

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è valida se risultano presenti o rappresentati almeno la metà del totale costituito dai Soci Ordinari più i Soci Fondatori. In seconda convocazione, essa può validamente deliberare qualunque sia il numero dei Soci Ordinari e dei Soci Fondatori intervenuti o rappresentati. L'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno un mezzo del totale dei Soci Ordinari e dei Soci Fondatori presenti o rappresentati, abilitati al voto.

Il Consiglio Direttivo dovrà inoltre provvedere a comunicare in maniera idonea a tutti i Soci le deliberazioni prese dall'Assemblea.

Art.9 Ogni Socio, quale che ne sia la categoria, ha diritto ad un voto. Ogni socio può farsi rappresentare, per delega scritta, da altro socio, ma nessuno può rappresentare più di altri tre soci. L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria deliberano a maggioranza assoluta; per la modifica dello scopo e per lo scioglimento dell'Associazione occorre l'intervento e il voto favorevole di almeno due quinti dei Soci.

Art.10 La qualifica di socio potrà essere dichiarata decaduta su delibera del Consiglio Direttivo qualora il Socio:

1. non sia in regola con i pagamenti e si rifiuti di re-

golarizzare la sua posizione amministrativa entro
trenta giorni dalla richiesta fattagli;

2. abbia compiuto atti lesivi al buon nome
dell'Associazione;

3. abbia gravemente mancata alle elementari norme di
correttezza nei riguardi di un altro socio.

La qualità di Socio sarà persa in ogni caso automatica-
mente, a seguito del mancato versamento della quota as-
sociativa annua.

La qualità di Soci non può essere trasmessa se non nel
caso del decesso del medesimo.

TITOLO III

Il Consiglio Direttivo

Art.11 Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è
composto da non meno di tre e non più di dieci membri
come verrà determinato dall'Assemblea stessa. Per la
prima volta la determinazione del numero dei membri e
la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i
suoi membri possono essere rieletti.

Possono essere eletti a membri del Consiglio Direttivo
tutti i soci maggiorenni purché in regola con i pagamen-
ti dovuti. In caso di morte o di dimissione di Consi-
glieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio
Direttivo provvederà alla loro sostituzione per coopta-

Manella M.

Procedi

Art. 11

Fin

data da

Tommaso J. J. J.

zione. I Consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea Ordinaria, nella quale tale nomina dovrà essere ratificata. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di Consigliere è gratuita.

Art.12 Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

1. redigere il Regolamento nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;
2. prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e conduzione dell'Associazione;
3. redigere il conto consuntivo e il bilancio preventivo dell'Associazione;
4. proporre, all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, l'importo delle quote associative e fissarne le modalità di pagamento;
5. determinare i corrispettivi per le eventuali presta-

zioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento;

6. decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti Soci, nonché in merito al passaggio dei Soci da una categoria ad un'altra.

Art.13 Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, che dura in carica per l'intera durata del Consiglio, ed uno o più Vice Presidenti.

Esso si riunisce ogni volta sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un quarto dei Consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

Art.14 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Le deliberazioni sono valide se alla riunione prende parte almeno un quarto dei Consiglieri.

Art.15 Il Presidente dell'Associazione eletto in seno al Consiglio Direttivo rappresenta anche agli effetti di legge l'Associazione stessa, relativamente alla gestione ordinaria, nei confronti dei terzi. Per la gestione straordinaria dovrà ricevere specifico mandato dal Consiglio Direttivo. Egli convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, firma il

Carlo J. De N.
Carlo J. De N.

Carlo J. De N.
Carlo J. De N.

Carlo J. De N.
Carlo J. De N.

preventivo e il rendiconto annuale da presentare ai Soci; vista, di regola, la corrispondenza; dichiara aperte le assemblee.

In caso di sua assenza o di temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo, o in difetto, dal Consigliere più anziano.

TITOLO IV

Il patrimonio, le entrate e il bilancio

Art.16 Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle tasse di iscrizione, dalle quote annuali di Associazione, nonché dai proventi di attività culturali e ricreative ed altresì da eventuali elargizioni, lasciti, contributi, proventi per sponsor e pubblicità connesse con le manifestazioni. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle attrezzature di proprietà dell'Associazione, dai premi aggiudicati definitivamente in gara, dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva, da tutti i beni mobili e immobili acquisiti a titolo di proprietà, dalle donazioni, lasciti, successioni. Le quote versate dai Soci sono intrasmettibili e non rivalutabili.

Art.17 In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo sarà devoluto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia e comunque per fini di utilità so-

ziale; non potrà essere ripartito in alcun caso tra i soci dell'Associazione. Inoltre è fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione.

Art.18 L'anno sociale ha decorrenza 1 gennaio - 31 dicembre.

Art.19 Entro quattro mesi dal termine dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve redigere un rendiconto economico a consuntivo, nonché un bilancio preventivo. Tali prospetti dovranno essere regolarmente presentati all'Assemblea dei Soci per la relativa approvazione.

TITOLO V

Norme disciplinari e disposizioni finali

Art.20 E' passibile di sanzione disciplinare il Socio che sia reso responsabile direttamente o per tramite di terzi di inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, di scorrettezze disciplinari ovunque commesse, di comportamento non conforme alla dignità e ai doveri di Socio.

Le sanzioni disciplinari sono:

- 1) il richiamo scritto da pubblicare nella sede Sociale o meno a seconda della gravità dell'infrazione;
- 2) la sospensione temporanea fino ad un massimo di tredici mesi da ogni attività Sociale;
- 3) l'esclusione del Socio dalla partecipazione a determinate manifestazioni;

Parallelo di Marx

Giuseppe

Alcide

Giuseppe

Alcide

Giuseppe

Alcide

Giuseppe

4) la radiazione.

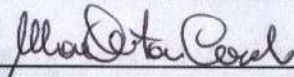
La radiazione di qualunque Socio è deliberata per gravi motivi dall'Assemblea dell'Associazione in seduta Straordinaria previo accertamento degli addebiti da parte del Consiglio Direttivo.

Art.21 Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni di legge.

L.C.S.

Bologna, lì 12 maggio 2006

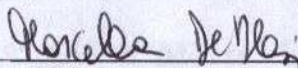
Carangelo Maria Antonia



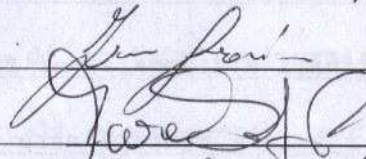
De Blasi Antonio



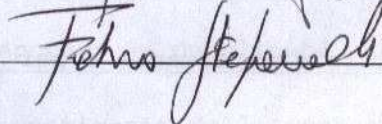
De Blasi Marcella



Grazian Ivanoe



Rini Maria Sofia



Stefanelli Fabio

